Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | Roma — Sabato 21 ottobre | Numero 248

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 560 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni pel risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato dai Nostri decreti 24 luglio 1919, n. 1425, 13 settembre 1919, n. 1629, 27 novembre 1919, n. 2422, 18 aprile 1920, n. 580, ed è esteso alle nuove Provincie con altro Nostro decreto 18 aprile 1920, n. 579;

Visto il Nostro decreto 2 maggio 1920, n. 522, che autorizza l'emissione di un prestito speciale per il risarcimento dei danni di guerra e pel risorgimento delle Provincie già invase dal nemico, fino all'ammontare complessivo di quattro miliardi di lire;

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1920, n. 1723, con cui ai sensi del decreto 2 maggio 1920, n. 522, venne autorizzata l'emissione di buoni del tesoro settennali a premi, per l'ammontare di un miliardo di lire;

Visto il Nostro decreto 8 settembre 1921, n. 1250 con cui venne autorizzata l'emissione di un secondo miliardo di lire dei buoni suddetti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ministro delle finanze e col ministro delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fine di provvedere alle spese pel risarcimento dei danni di guerra e pel risorgimento delle Provincie già invase dal nemico e di quelle della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, è autorizzata l'emissione degli ultimi due miliardi di lire in buoni settennali del tesoro fruttanti l'annuo interesse del 5 0|0 e concorrente ai premi specificati nell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Sono estese a questi buoni tutte le disposizioni concernenti l'emissione ed il servizio dei buoni settennali emessi in virtù del decreto Reale 30 dicembre 1920, numero 1723.

Art. 2.

Il ministro del tesoro è autorizzato a stabilire con

propri decreti quanto occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Parimenti, con decreto del ministro del tesoro, sarà provveduto alle necessarie variazioni negli stati di previsione della spesa del tesoro e delle terre liberate e nel bilancio dell'entrata per gli stanziamenti in dipendenza del presente decreto, nonchè alla approvazione dei modelli, delle leggende e dei segni caratteristici dei nuovi titoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — SOLERI — RAINERI.

Visto, *il guardasigilli*: ALESSIO.

TABELLA

Distribuzione dei premi per ogni miliardo al valore nominale dei buoni emessi

Alla prima scadenza semestrale:		
al 1° numero uscente	L.	100 000
al 2° numero uscente	»	50.000
al 3° numero uscente	»	10 000
ai 4 seguenti lire 5000 ciascuno	»	20.000
ai seguenti 593 lire 1000	»	593.000
N. 600	L.	773.000
Alla seconda scadenza semestrale:		
al 1° numero uscente	L.	1.000.000
al 2° numero uscente	«	100.000
al 3° numero uscente	«	50.000
al 4° numero uscente.	«	10.000
ai 4 seguenti L. 5000 ciascuno	«	20.000
ai 592 seguenti L. 1000 ciascuno	«	592.000
N. 600 premi .	L.	1.772.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per il tesoro
DE NAVA.

Relazione di S E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M il Re, in udienza del 9 ottobre 1922, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Roghudi (Reggio Calabria).

SIRE!

La gestione straordinaria del comune di Roghudi non ha potuto ancora condurre a termine importanti problemi d'ordine amministrativo

E poichè, d'altra parte, date le speciali condizioni di ambiente non sarebbe possibile formare, nell'eventualità di elezioni immediate, una Amministrazione vitale, si rende necessaria la proroga dei poteri del Regio commissario.

Al che provvede l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 9 marzo 1922, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Roghudi, in provincia di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto, approvato con Regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roghudi è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI

Relazione di S E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S M il Re, in udienza del 9 ottobre 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Castelmola (Messina).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo unito schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Castelmola per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale, e dei pubblici servizi, non consentendo, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico, di provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Veduto il Nostro decreto in data 16 marzo 1922, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Castelmola, in provincia di Messina;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castelmola è prorogato di tre mesi

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S M. il Re, in udienza del 4 ottobre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vetralla (Roma).

SIRE!

Una inchiesta eseguita nel decorso mese di febbraio, sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Vetralla, pose in rilievo gravi irregolarità e manchevolezze amministrative, che culminavano in una critica situazione finanziaria determinata da spese eccessive, nella mancata tutela degli interessi del Comune nei riguardi del passaggio temporaneo dei beni patrimoniali all'Università agraria, in gravi inconvenienti nella gestione annonaria.

Furono contestati all'amministrazione gli accertamenti della inchiesta nella fiducia che, mercè pure gli ordinari poteri di vigilanza e di tutela, gli inconvenienti avessero potuto essere eliminati. Ma il tempo decorso ha confermato l'assenza assoluta, in quell'amministrazione, di sani criteri direttivi per la gestione del pubblico patrimonio, perchè la civica rappresentanza è rimasta inadempiente ed inattiva ed anzi di ogni occasione ha approfittato per dimostrare atteggiamento sovversivo e disprezzo alle leggi.

Intanto, la situazione finanziaria dell'azienda comunale va sempre più aggravandosi, anche pel deciso proposito degli amministratori di non procedere a rimaneggiamento di tributi, per la preoccupazione di perdere il favore popolare. Il bilancio del corrente esercizio, che già volge alla fine, è stato respinto dall'Autorità tutoria, perchè non improntato a criteri di sana amministrazione.

Inoltre, l'esattore si rifiuta di fare ulteriori anticipazioni, e i dipendenti comunali rimangono, per lunghi periodi, senza retribuzione. Nei riguardi dell'ordine pubblico la situazione si presenta non meno grave, giacchè nella maggioranza della popolazione si è venuto formando uno stato d'animo di viva avversione verso la amministrazione comunale, pronto ad esplodere in violente manifestazioni, perturbatrici della pubblica quiete.

Per la sistemazione quindi, amministrativa e finanziaria del Comune, cui non è possibile provvedere con i mezzi normali accordati dalla legge, e principalmente per motivi di ordine pubblico e nell'intento di far ritornare la calma nella popolaziane, si rende indispensabile lo scioglimento di quel Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 19 settembre 1922, n. 191, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R decreto 4 febbraio 1915. n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vetralla, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. Giuseppe Bachetti, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 4 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso.

L'ufficio italiano di pubblica sicurezza di confine già esistente a Modane è stato trasferito a Bardonecchia.

Pertanto tutta la corrispondenza da inviarsi al detto ufficio di confine deve essere diretta a Bardonecchia e non a Modane.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

AVVISO
(2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che i buoni del tesoro settennali n. 2757 di lire 5000 e n. 2758 pure di L. 5000 per erronee indicazioni fornite da chi richiese la loro emissione furono intestati a De Virgilio Erlinda di Antonio nubile mentre che dovevano invece intestarsi a De Virgilio Erlinda di Enrico, nubile vera proprietaria dei buoni stessi.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione senza che siano notificate opposizioni si procederà senz'altro da parte della Direzione generale del tesoro alla rettifica dell'intestazione suddetta ai sensi dell'articolo 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700.

Roma, 9 ottobre 1922

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma del genio.

Capitani

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Del Bello Nicola, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 7 giugno 1922.

Chiblaro Emilio, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 25 giugno 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Parmegiani Alberto, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° settembre 1922.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Gentile Giacinto, tenente, in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 31 luglio 1922.

MINISTERO
delle poste e dei telegrafi

AVVISI

Il giorno 13 corrente, in Selci Sabino, provincia di Perugia, è stata attivata al servizio pubblico, una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 15 corrente in Villabasilica, provincia di Lucca, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno

CONCORSI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO al « Premio Stambucchi astronomo » per il biennio 1921-922 — Scadenza 15 gennaio 1923, ore 15 — Premio L. 800.

Il « Premio Stambucchi astronomo » sarà conferito ad una Memoria di astronomia scritta in italiano o in latino, di autore italiano, uscita nel biennio al quale il premio si riferisce e dall'autore inviata alla Direzione del R. Osservatorio di Brera in Milano (1), via Brera, n. 28, con esplicita dichiarazione che con essa si intende concorrere al premio in questione.

Sono escluse dal concorso le Memorie manoscritte e inoltre le memorie stampate delle quali gli autori siano direttori di una specola governativa.

Il ministro.

R. Istituto pei sordo-muti di Sicilia in Palermo

Concorso a posti gratuiti governativi

È aperto il concorso in questo R. Istituto a numero tre posti gratuiti governativi per fanciulli e per fanciulle, nati in Sicilia, che abbiano raggiunto l'età di anni 8 e non oltrepassato quella di anni 12 sino al giorno della data del presente avviso di concorso.

Le domande corredate dai documenti appresso notati dovranno pervenire alla Deputazione del R. Istituto pei sordo-muti di Sicilia in Palermo, non più tardi del 30 ottobre 1922 e dovranno essere in data non anteriore al 30 giugno 1922:

1° attestato di nascita rilasciato dall'ufficio di stato civile;

2° attestato di vaccinazione e di vaiuolo naturale;

3° certificato medico da cui risulti:

a) non avere l'aspirante altro fisico difetto oltre la sordomutolezza;

b) causa della sordità se congenita od acquisita ed in quest'ultimo caso, la causa che l'ha provocata;

c) sufficiente idoneità all'istruzione;

4° fede di povertà della famiglia;

5° stato di famiglia (civile e finanziario);

6° rapporto informativo particolareggiato in originale della prefettura della Provincia, in cui risiede il concorrente, riguardante le condizioni economiche e di lavoro dei singoli membri della famiglia del ricoverando e dei suoi parenti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti;

7° titoli di benemerenza della famiglia;

8° obbligazione, autenticata dal sindaco, del padre o di chi ne fa le veci, di ritirare l'alunno a qualunque richiesta della Direzione.

Tanto la domanda che i documenti per concorrere ai detti posti potranno essere rilasciati in carta libera purchè sia constatata la povertà assoluta.

A norma degli interessati, si rende noto che l'Istituto mantiene gli alunni fino all'età di 18 anni, e che la definitiva accettazione dell'alunno o della alunna dipenderà dal giudizio che il direttore dell'Istituto darà, infra il primo anno dalla avvenuta ammissione, sulle loro condizioni fisiche, intellettuali e morali.

Tutti i sordo-muti al momento della loro presentazione all'Istituto dovranno essere sottoposti ad una visita medica.

Palermo, 15 agosto 1922.

Il sopraintendente
G. Seminara.

R. EDUCATORIO PEI SORDOMUTI DI MODENA

Concorsi a posti gratuiti per l'anno scolastico 1922-23

Fino a tutto il 30 ottobre è aperto il concorso a tre posti gratuiti per alunni sordomuti appartenenti alle provincie di Modena, Reggio Emilia e Massa, da accogliersi temporaneamente nell'Istituto « Gualandi » di Firenze e a decorrere dal principio dell'anno scolastico 1922-23.

Le domande, su carta bollata da L. 1 dovranno essere indirizzate al R. Commissario straordinario per la temporanea amministrazione del R. Educatorio dei sordomuti di Modena entro il termine su ricordato e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto o certificato di nascita da cui risulti che il concorrente ha compiuto i 6 anni e non ha superato i 12;

b) certificato medico, debitamente vidimato, comprovante:

1° la sordità e mutolenza congenita o acquisita, esponendo in quest'ultimo caso la causa certa o presunta;

2° vaccinazione subita o la superata malattia di vaiuolo naturale;

3° l'attitudine intellettuale all'istruzione;

4° la buona e robusta costituzione fisica;

c) certificato del sindaco, da cui risultino i buoni costumi del concorrente e della sua famiglia;

d) lo stato di famiglia del concorrente;

e) il certificato del sindaco dal quale risultino le condizioni economiche della famiglia; se questa abbia qualche altro dei suoi componenti a pensione gratuita o semigratuita a carico dello Stato o degli Istituti di pubblica beneficenza, e se e quali servigi essa abbia eventualmente resi allo Stato o abbia altri titoli di benemerenza;

f) obbligazione, autenticata dal sindaco, dal padre o di chi ne fa le veci, di ritirare l'alunno dopo compiuti gli studi o il verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 8 e di persona idonea e conosciuta che assuma di rispondere civilmente pel puntuale pagamento delle spese di primo corredo e di mantenimento e rinnovazione del medesimo.

I posti saranno conferiti dal Ministero dell'istruzione pubblica, su proposta del R. commissario, in conformità di quanto prescrive il regolamento interno approvato con decreto Ministeriale 6 settembre 1921, e la relativa spesa sarà per metà a carico dello stesso Ministero e per l'altra metà a carico del R. educatorio.

Modena, 20 settembre 1922.

Il R. commissario
Barilli.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, gerente.